



SGR

**REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE
DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARI APERTI ARMONIZZATI (OICVM) ISTITUITI E GESTITI DA
OPEN CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.**

OTF INTERNATIONAL BALANCED

OTF EUROPE BALANCED

OTF BOND

OTF OPPORTUNITY

OTF EQUITY WORLD

OTF EQUITY EUROPE

OTF EQUITY USA

Il presente regolamento è valido a decorrere dal 23 marzo 2026

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei Regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.



SGR

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche dei prodotti; c) Modalità di funzionamento.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	Il presente Regolamento di Gestione (di seguito il "Regolamento" disciplina gli OICVM denominati: 1. OTF INTERNATIONAL BALANCED 2. OTF EUROPE BALANCED 3. OTF BOND 4. OTF OPPORTUNITY 5. OTF EQUITY WORLD 6. OTF EQUITY EUROPE 7. OTF EQUITY USA La durata di ciascun OICVM (di seguito, anche, "Fondo" o "Fondi") è fissata al 31 dicembre 2040. La durata dei Fondi, salvo anticipata liquidazione nei casi previsti dal successivo art. 8, potrà essere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da assumersi almeno due anni prima della scadenza. Per ciascun Fondo sono previste più classi di quote, destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 1.3 della Parte B) e con le caratteristiche ivi specificate. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Tutte le quote di un Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe – hanno uguale valore e uguali diritti.
Società di gestione del risparmio	Open Capital Partners SGR S.p.A. con sede in Milano, Via Santo Spirito n. 14 - (di seguito indicata come "Società di Gestione", "Società" o "SGR"), iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 54 della Sezione Gestori di OICVM. Il sito internet della SGR è: www.opencapital.it
Depositario	BFF Bank S.p.A. (di seguito: il "Depositario"), con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, Viale Lodovico Scarampo n. 15, P.IVA 07960110158 iscritta al n. 5000. dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la sede di Milano del Depositario.



SGR

	Presso la predetta sede sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi. Il sito internet del Depositario è: www.bffgroup.com I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari.	Il valore unitario della quota, per tutti i Fondi, espresso in Euro, è determinato con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa Italiana. In tali casi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo (ove, per "lavorativo", s'intende un giorno feriale di borsa aperta compreso tra il lunedì e il venerdì). È comunque calcolato il valore unitario della quota riferito all'ultimo giorno lavorativo, quale sopra definito, di ciascun anno, anche se giorno di chiusura della Borsa Italiana. Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR. Sulle medesime fonti è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.
Quotazione	Le quote di Classe L sono destinate alla quotazione e alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A., denominato "mercato ATFund".



SGR

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche dei prodotti; c) Modalità di funzionamento.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

ART.1 - SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEI FONDI

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

OTF INTERNATIONAL BALANCED

Scopo

È un Fondo flessibile che mira ad una crescita del valore del capitale investito, mantenendo un livello di volatilità moderata.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero fuori dai mercati regolamentati (c.d. OTC):

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio futures; opzioni; swap, contract for difference (CFD), ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. La SGR si riserva altresì la possibilità di investire in:
- Fondi di Investimento Alternativi (FIA) aperti non riservati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- OICR chiusi, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo.

Politica di investimento e altre caratteristiche

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/o derivati.

La componente azionaria del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale, quotati in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati denominati in Euro. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in azioni.

Con riferimento alla componente obbligazionaria, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati in Euro, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo potranno essere denominati in qualsiasi valuta.

Il Fondo può investire in OICR, anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"), la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.



SGR

Il Fondo può detenere liquidità per esigenza di tesoreria ed investire in depositi bancari nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti dalla vigente normativa. In tale prospettiva il Fondo non può investire in misura superiore al 20% del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il depositario.

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi;
- alla efficiente gestione di portafoglio
- all'investimento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo.

Tale esposizione è calcolata e verificata almeno una volta al giorno, secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Per la componente azionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali ed alla qualità del management.

La selezione degli strumenti finanziari obbligazionari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti. Il Fondo può investire il 100% delle attività nella componente obbligazionaria e/o monetaria.

L'indice di turnover di portafoglio può essere elevato anche per periodi prolungati.

OTF EUROPE BALANCED

Scopo

È un Fondo flessibile che mira ad una crescita del valore del capitale investito, mantenendo un livello di volatilità moderata.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio futures; opzioni; swap, contract for difference (CFD), ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. La SGR si riserva altresì la possibilità di investire in:
 - Fondi di Investimento Alternativi (FIA) aperti non riservati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
 - OICR chiusi, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo.

Politica di investimento e altre caratteristiche

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la



SGR

componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/o derivati.

La componente azionaria del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale, quotati in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in azioni.

Con riferimento alla componente obbligazionaria, il Fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati in Euro di emittenti europei, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo potranno essere denominati in qualsiasi valuta.

Il Fondo può investire in OICR, anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"), la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può detenere liquidità per esigenza di tesoreria ed investire in depositi bancari nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti dalla vigente normativa. In tale prospettiva il Fondo non può investire in misura superiore al 20% del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il depositario.

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi;
- alla efficiente gestione di portafoglio
- all'investimento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo.

Tale esposizione è calcolata e verificata almeno una volta al giorno, secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Per la componente azionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali ed alla qualità del management.

La selezione degli strumenti finanziari obbligazionari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti. Il Fondo può investire il 100% delle attività nella componente obbligazionaria e/o monetaria.

L'indice di turnover di portafoglio può essere elevato anche per periodi prolungati.

OTF BOND

Scopo

È un Fondo obbligazionario flessibile che mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine, mantenendo un livello di volatilità moderata.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio futures; opzioni; swap, contract for difference (CFD), ecc...);



SGR

- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

La SGR si riserva altresì la possibilità di investire in:

- Fondi di Investimento Alternativi (FIA) aperti non riservati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- OICR chiusi, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo.

Politica di investimento e altre caratteristiche

La SGR attuerà una politica di investimento di tipo flessibile e dinamica. Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e in titoli di emittenti societari, senza differenziazione settoriale e di dimensioni.

Il Fondo può investire in titoli di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti. Gli investimenti sono effettuati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, ivi compresi gli “altri mercati regolamentati” definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d’Italia.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo potranno essere denominati in qualsiasi valuta.

Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse dei Partecipanti.

Il Fondo può investire in OICR, anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR “collegati”), la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può detenere liquidità per esigenza di tesoreria ed investire in depositi bancari nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti dalla vigente normativa. In tale prospettiva il Fondo non può investire in misura superiore al 20% del totale delle attività in depositi presso un’unica banca. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il depositario.

L’utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi;
- alla efficiente gestione di portafoglio;
- all’investimento.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo.

Tale esposizione è calcolata e verificata almeno una volta al giorno, secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

La duration complessiva del Fondo è pari ad un massimo di 10 (dieci) anni.

La SGR attua una gestione di tipo attivo, caratterizzata da un grado di scostamento, anche rilevante rispetto al parametro di riferimento (c.d. benchmark) riferito allo specifico Fondo evidenziato nella parte C), par. 3.1.

La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Sono, pertanto, possibili differenze anche marcate tra la denominazione dei titoli del Fondo e l’effettiva esposizione valutaria.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di un’analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle



SGR

Banche Centrali, nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.

OTF OPPORTUNITY

Scopo

È un Fondo flessibile che mira all'accrescimento del capitale investito a lungo termine, mantenendo un livello di volatilità medio.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio futures; opzioni; swap, contract for difference (CFD), ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. La SGR si riserva altresì la possibilità di investire in:
 - Fondi di Investimento Alternativi (FIA) aperti non riservati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
 - OICR chiusi, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo.

Politica di investimento e altre caratteristiche

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, senza vincoli relativamente all'area geografica, al settore di attività e alla valuta di denominazione. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class.

La determinazione della componente azionaria si basa sull'analisi macroeconomica prevedendo una allocation flessibile con la possibilità di investire l'intero portafoglio in azioni, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. La selezione dei titoli azionari del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti finanziari che sono le risultanze di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap), di rotazione settoriale e dell'analisi delle migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali ed alla qualità del management.

Per la componente obbligazionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

Il Fondo può investire in OICR, anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"), la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.



SGR

Il Fondo può detenere liquidità per esigenza di tesoreria ed investire in depositi bancari nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti dalla vigente normativa. In tale prospettiva il Fondo non può investire in misura superiore al 20% del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il depositario.

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi;
- alla efficiente gestione di portafoglio;
- all'investimento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo.

Tale esposizione è calcolata e verificata almeno una volta al giorno, secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

L'indice di turnover di portafoglio può essere elevato anche per periodi prolungati.

OTF EQUITY WORLD

Scopo

È un Fondo flessibile che mira all'accrescimento capitale investito a lungo termine, mantenendo un livello di volatilità elevato.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio futures; opzioni; swap, contract for difference (CFD), ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. La SGR si riserva altresì la possibilità di investire in:
- Fondi di Investimento Alternativi (FIA) aperti non riservati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- OICR chiusi, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo.

Politica di investimento e altre caratteristiche

Fino al 31 dicembre 2018, la politica di investimento del Fondo è stata coerente con la normativa dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 232/16 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 il Fondo non ha più costituito investimento "qualificato" ai fini della normativa PIR per i piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, con riferimento a tali piani, non si è potuto quindi beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dalla normativa PIR.

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, con focus principalmente in strumenti azionari negoziati sui principali mercati internazionali, senza vincoli relativamente all'area geografica, al settore di attività e alla valuta di denominazione. In particolari situazioni di mercato il Fondo



SGR

potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class.

La determinazione della componente azionaria si basa sull'analisi macroeconomica prevedendo una allocation flessibile con la possibilità di investire l'intero portafoglio in azioni, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. La selezione dei titoli azionari del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap), di rotazione settoriale e dell'analisi delle migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali ed alla qualità del management.

Per la componente obbligazionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale dell'attività di investimento.

Il Fondo può investire in OICR, anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"), la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può detenere liquidità per esigenza di tesoreria ed investire in depositi bancari nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti dalla vigente normativa. In tale prospettiva il Fondo non può investire in misura superiore al 20% del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il depositario.

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi;
- alla efficiente gestione di portafoglio;
- all'investimento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo.

Tale esposizione è calcolata e verificata almeno una volta al giorno, secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

L'indice di turnover di portafoglio può essere elevato anche per periodi prolungati.

OTF EQUITY EUROPE

Scopo

È un Fondo flessibile, prevalentemente azionario, che mira all'accrescimento capitale investito a lungo termine, mantenendo un livello di volatilità elevato.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio futures; opzioni; swap, contract for difference (CFD), ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. La SGR si riserva altresì la possibilità di investire in:



SGR

- Fondi di Investimento Alternativi (FIA) aperti non riservati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- OICR chiusi, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo.

Politica di investimento e altre caratteristiche

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, con focus prevalente in strumenti azionari negoziati sui principali mercati europei senza vincoli relativamente al settore di attività, con valuta di denominazione in Euro. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class.

La determinazione della componente azionaria si basa sull'analisi macroeconomica prevedendo una allocation flessibile con la possibilità di investire l'intero portafoglio in azioni, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. La selezione dei titoli azionari del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap), di rotazione settoriale e dell'analisi delle migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali ed alla qualità del management.

Per la componente obbligazionaria, residuale o conseguente a particolari situazioni di mercato, la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale dell'attività di investimento.

Il Fondo può investire in OICR, anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"), la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può detenere liquidità per esigenza di tesoreria ed investire in depositi bancari nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti dalla vigente normativa. In tale prospettiva il Fondo non può investire in misura superiore al 20% del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il depositario.

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi;
- alla efficiente gestione di portafoglio;
- all'investimento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo.

Tale esposizione è calcolata e verificata almeno una volta al giorno, secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

L'indice di turnover di portafoglio può essere elevato anche per periodi prolungati.



SGR

OTF EQUITY USA

Scopo

È un Fondo flessibile, prevalentemente azionario, che mira all'accrescimento capitale investito a lungo termine, mantenendo un livello di volatilità elevato.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio futures; opzioni; swap, contract for difference (CFD), ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. La SGR si riserva altresì la possibilità di investire in:
- Fondi di Investimento Alternativi (FIA) aperti non riservati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- OICR chiusi, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo.

Politica di investimento e altre caratteristiche

La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, con focus principalmente in strumenti azionari negoziati sui principali mercati statunitensi senza vincoli relativamente al settore di attività in valuta statunitense. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class.

La determinazione della componente azionaria si basa sull'analisi macroeconomica prevedendo una allocation flessibile con la possibilità di investire l'intero portafoglio in azioni, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. La selezione dei titoli azionari del portafoglio è principalmente orientata verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap), di rotazione settoriale e dell'analisi delle migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali ed alla qualità del management.

Per la componente obbligazionaria, residuale o conseguente a particolari situazioni di mercato, la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale dell'attività di investimento.

Il Fondo può investire in OICR, anche gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"), la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può detenere liquidità per esigenza di tesoreria ed investire in depositi bancari nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti dalla vigente normativa. In tale prospettiva il Fondo non può investire in



SGR

misura superiore al 20% del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il depositario.

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi;
- alla efficiente gestione di portafoglio;
- all'investimento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo.

Tale esposizione è calcolata e verificata almeno una volta al giorno, secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

L'indice di turnover di portafoglio può essere elevato anche per periodi prolungati.

1.2 Parte comune relativa a tutti i fondi

1. Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR privilegia quelli negoziati in mercati regolamentati
2. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata – in particolare quelle eseguite su piazze e mercati esteri – per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso.
3. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti e nel rispetto della normativa vigente, può inoltre essere investito:
 - in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
 - in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
 - in FIA chiusi, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, per i FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo;
 - in parti di altri organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società ad essa legate tramite gestione o controllo comune o da una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché le politiche d'investimento degli OICR oggetto di investimento siano compatibili con quella del singolo Fondo ("OICR Collegati"). In tal caso, sul singolo Fondo non verranno fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR Collegati acquisiti; inoltre, la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo degli OICR Collegati acquisiti vengono dedotte rispettivamente dalla provvigione di gestione e dalla provvigione di incentivo poste a carico del Fondo acquirente, fino alla concorrenza massima del relativo importo.
4. Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei



SGR

mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.

5. Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
 6. Nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi i Fondi possono negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SGR. Le operazioni di negoziazione saranno compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente e le scelte d’acquisto saranno conformi alle strategie di investimento preventivamente adottate dalla SGR. Le operazioni di compravendita dovranno essere convenienti per tutti i Fondi coinvolti assicurando, in ogni caso, l’equo trattamento dei Fondi interessati ed il pieno rispetto del principio di best execution.
 7. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Autorità di Vigilanza, allo scopo di coprire i rischi di mercato (azionario, di interesse, di cambio) e quello di credito eventualmente presente nel portafoglio dei Fondi e/o per finalità di investimento, e in ogni caso, per realizzare una più efficiente gestione del portafoglio dei Fondi, senza che ciò comporti l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – rendimento del Fondo.
- In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento dei Fondi.
8. La valuta di denominazione dei Fondi è l’Euro.
 9. Nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera viene tenuto conto della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale di detti strumenti finanziari sulla composizione complessiva del portafoglio dei Fondi. La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione dei Fondi.
 10. Le poste denominate in divise estere diverse dall'euro sono convertite in quest'ultima divisa sulla base dei tassi di cambio (ask) correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente da WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili alle ore 16.00 (orario di Londra).
 11. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Nell’attività di gestione, la SGR ha definito specifiche metodologie di selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari volte all’integrazione dei rischi di sostenibilità all’interno del processo di investimento dei patrimoni gestiti. A tal fine, la SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”) per l’analisi e la valutazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - “Environmental, Social and corporate Governance factors”) consultabile sul sito internet della Società.

1.3 Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi

1. Per tutti i Fondi sono previste tre classi di quote, rispettivamente “I”, “R” ed “L” che si differenziano per tipologia di investitori ammissibili, modalità previste per l’adesione e per il regime commissionale applicato.

Nello specifico:



SGR

- la **classe “R”** è riservata alla clientela, diversa dai clienti “professionali di diritto”, che sottoscrivono le quote direttamente per il tramite della SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla SGR alla distribuzione dei Fondi;
- la **classe “I”** è riservata ai clienti “professionali di diritto”, così come definiti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 58/98. Per il solo Fondo “OTF Opportunity” è riservata anche alla clientela, diversa dai clienti “professionali di diritto”, che sottoscrive le quote del Fondo per un importo minimo (“soglia”) pari a euro 2.000.000,00 (euro duemilioni);

La Classe I si differenzia inoltre dalla Classe R per la diversa commissione di gestione applicata (cfr. successivo articolo 3.1 “Oneri a carico dei Fondi”, della presente Parte B);

- la **classe “L”** è riservata a coloro che acquistano le quote dei Fondi sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana, denominato “mercato ATFund” per il tramite degli intermediari partecipanti e secondo le modalità di funzionamento di tale mercato.

Pertanto, la Classe L si differenzia dalla Classe R e I per:

- (i) modalità di partecipazione: alle quote di Classe L non si applicano le modalità di sottoscrizione disciplinate nelle Sezioni I.2, I.3 e I.4 della Parte C) Modalità di funzionamento del presente Regolamento;
- (ii) regime commissionale: alle quote di Classe L non si applicano gli oneri a carico dei partecipanti indicati al successivo articolo 3.2, della presente Parte B); gli intermediari tramite i quali le quote sono negoziate possono applicare oneri di negoziazione nei termini descritti nel rispetto Documento di Quotazione relativo allo specifico Fondo. A carico delle quote di Classe L di ciascun Fondo è prevista l’applicazione di una commissione di gestione diversa da quella prevista per la Classe I e R e degli oneri connessi con la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote (cfr. successivo articolo 3.1 “Oneri a carico dei Fondi”, della presente Parte B);
- (iii) certificati di partecipazione: le quote di Classe L sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e sono in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti attuativi.

Art. 2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Tutti i Fondi sono del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Fondi.

Art. 3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

3.1 Spese a carico dei Fondi

Sono imputate ai Fondi le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all’attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente sono a carico dei Fondi:

1. il compenso da riconoscere alla SGR, composto da:
 - la provvigione di gestione, per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento tale provvigione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest’ultimo nel primo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di computo, è così determinata:



SGR

FONDO	Aliquota annua classe I	Aliquota annua classe L	Aliquota annua classi R
OTF INTERNATIONAL BALANCED	1,0%	1,5%	2,0%
OTF EUROPE BALANCED	1,0%	1,5%	2,0%
OTF BOND	0,4%	0,95%	1,2%
OTF OPPORTUNITY	0,9%	1,75%	2,2%
OTF EQUITY WORLD	1,4%	1,9%	2,4%
OTF EQUITY EUROPE	1,4%	1,9%	2,4%
OTF EQUITY USA	1,4%	1,9%	2,4%

- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota nella misura massima dello 0,015%, oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti, calcolato e riconosciuto alla SGR con la medesima modalità della provvigione di gestione. Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota è prelevato dalle disponibilità del Fondo con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare. È previsto un minimo annuale pari a Euro 8.000,00 per ogni Fondo;
- la provvigione di incentivo: per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento è inoltre dovuta una provvigione di incentivo calcolata con cadenza giornaliera e imputata al patrimonio di ciascuna Classe del relativo Fondo secondo i criteri di seguito descritti. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo viene presa a riferimento il valore della quota, al netto di tutti i costi (c.d. “valore quota netta”), ovvero la sua variazione. Per la quantificazione della richiamata provvigione di incentivo, la SGR ha optato per il cosiddetto “High Watermark” (di seguito “HWM”). L’HWM è il sistema di calcolo della provvigione di incentivo che maggiormente allinea l’interesse dei Sottoscrittori a quello della SGR, in quanto permette di: imputare la stessa provvigione di incentivo una sola volta – su tutta la vita del Fondo – per ogni livello di valore aggiunto creato dal gestore nella gestione del portafoglio; rendere più equa la distribuzione tra i sottoscrittori della provvigione di incentivo, attribuendola in contemporanea alla creazione di valore aggiunto. Più nello specifico, la SGR calcola la provvigione di incentivo secondo i criteri dell’“High Watermark Assoluto” prevedendo quale condizione di maturazione e modalità di determinazione di tale commissione che questa sia applicata unicamente nell’ipotesi in cui il valore della quota disponibile alla SGR in ciascun giorno di valorizzazione (il cosiddetto “Giorno Rilevante”), sia superiore al valore più elevato (per l’appunto il cosiddetto “HWM Assoluto”) registrato dalla quota medesima nell’arco intercorrente tra la data di precedente rilevazione dell’“HWM Assoluto”, ed il giorno precedente quello Rilevante. A tal fine, il valore di “HWM Assoluto” è da intendersi quale valore più elevato della quota rilevato in assoluto dal giorno di lancio/istituzione dei Fondi o dalle loro singole Classi, così come pubblicato ed aggiornato sul sito-web della SGR. Per i Fondi e le Classi di nuova istituzione, il primo “HWM Assoluto” corrisponde alla prima valorizzazione. Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione, e maturi di conseguenza la provvigione di incentivo, il nuovo valore dell’“HWM Assoluto” sarà pari al valore registrato dalla quota del Fondo, al lordo della stessa provvigione di incentivo, nel giorno in cui si è verificata la condizione medesima. Verificatasi la richiamata condizione, la provvigione di incentivo matura in misura pari al 20% dell’incremento percentuale registrato dal valore della quota rispetto al valore del precedente “HWM Assoluto” (per tutti i Fondi, eccezion fatta per il Fondo denominato “OTF Bond”, per il quale l’aliquota è pari al 10%) ed è applicata al minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto (il cosiddetto “NAV”) del Fondo disponibile alla SGR ed il NAV medio del Fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente “HWM Assoluto” e la data dell’ultimo NAV disponibile. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con



SGR

cadenza mensile. Ogni qualvolta sussistano le condizioni di maturazione della provvigione di incentivo, il valore unitario della quota del giorno in cui si verificano le predette condizioni costituirà il nuovo valore dell'“HWM Assoluto”. In ciascun Giorno Rilevante la SGR calcola: (1) l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo nel medesimo giorno, delle provvigioni di gestione e di incentivo (l'“Incidenza Commissionale Giornaliera”); (2) la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturare dall'inizio dell'anno solare sino al Giorno Rilevante (l'“Incidenza Commissionale Complessiva”). La provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'incidenza Commissionale abbia raggiunto il cosiddetto Fee Cap.

Con il termine “Fee Cap” si intende il limite percentuale annuo di incidenza rispetto al valore complessivo netto di ciascun Fondo, che le provvigioni complessive di gestione e di incentivo non possono superare. Le provvigioni di incentivo cessano di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, al raggiungimento del Fee Cap, e riprendono a maturare nel corso del medesimo anno solare solo in caso di incremento del valore complessivo netto del Fondo, e sempre nei limiti dell'eventuale incremento come meglio indicati nella tabella che segue:

FONDO	Fee Cap
<u>OTF INTERNATIONAL BALANCED</u>	3%
<u>OTF EUROPE BALANCED</u>	5%
<u>OTF BOND</u>	5%
<u>OTF OPPORTUNITY</u>	5%
<u>OTF EQUITY WORLD</u>	5%
<u>OTF EQUITY EUROPE</u>	5%
<u>OTF EQUITY USA</u>	5%

Nel caso in cui il Fondo investisse in OICR collegati, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e di rimborso, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione sarà dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce.

2. i diritti e le spese dovuti al Depositario per lo svolgimento dell'incarico conferito, e il compenso per la funzione di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, calcolati con periodicità giornaliera sul valore complessivo netto del Fondo e prelevati dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento. La misura massima del compenso annuo al quale devono essere aggiunte le imposte previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, è pari a:

FONDO	Commissione Depositario annuale (in %)	Funzione di custodia e amministrazione
<u>OTF INTERNATIONAL BALANCED</u>	0,045%	0,015%
<u>OTF EUROPE BALANCED</u>	0,045%	0,015%
<u>OTF BOND</u>	0,045%	0,015%
<u>OTF OPPORTUNITY</u>	0,045%	0,015%
<u>OTF EQUITY WORLD</u>	0,045%	0,015%
<u>OTF EQUITY EUROPE</u>	0,045%	0,015%
<u>OTF EQUITY USA</u>	0,045%	0,015%



SGR

Per ogni fondo, limitatamente alla commissione del Depositario, è previsto un minimo annuale pari a Euro 12.000,00 (aggiunte le imposte previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti);

3. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività di ciascun Fondo comprensivi dei costi di settlement e matching delle operazioni di compravendita eseguite per ciascun Fondo;
4. gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote comprensivi dei costi relativi all'attività dell'emittente per la gestione presso Monte Titoli delle operazioni eseguite sul mercato di quotazione;
5. le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici di ciascun Fondo e i costi relativi alla gestione amministrativa dei sottoscrittori di ciascun Fondo;
6. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto informativo, gli avvisi inerenti alla liquidazione o fusione dei Fondi ed i costi propri della contabilità dei Fondi, dell'elaborazione dei giornali bollati e dei prospetti necessari per la predisposizione dei rendiconti previsti dalla normativa e delle attività relative alle Segnalazioni di Vigilanza;
7. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
8. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi, ivi compreso quello finale di liquidazione;
9. gli oneri finanziari per i debiti assunti da ciascun Fondo e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria e le spese relative al recupero della tassazione estera);
10. le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse di ciascun Fondo;
11. gli oneri fiscali di pertinenza di ciascun Fondo;
12. il contributo di vigilanza, che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per ciascun Fondo.

3.2 Spese a carico dei Partecipanti

3.2.1 Commissioni di sottoscrizione (classi R)

La SGR ha diritto di applicare le commissioni di sottoscrizione di cui sotto prelevate in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme investite e che sono principalmente volte a remunerare la rete commerciale indiretta di cui si avvale la SGR, come di seguito indicato:

Importo lordo investito	<i>OTF INTERNATIONAL BALANCED</i>	<i>OTF EUROPE BALANCED</i>	<i>OTF BOND</i>	<i>OTF OPPORTUNITY</i>	<i>OTF EQUITY WORLD</i>	<i>OTF EQUITY EUROPE</i>	<i>OTF EQUITY USA</i>
inferiore a Euro [25.800]	1,50%	1,50%	1,00%	1,50%	2,0%	2,0%	2,0%
uguale o superiore a Euro [25.800] ma inferiore a Euro [51.600]	1,25%	1,25%	0,80%	1,25%	1,75%	1,75%	1,75%
uguale o superiore a Euro [51.600] ma inferiore a Euro [103.200]	1,00%	1,00%	0,60%	1,00%	1,50%	1,50%	1,50%



SGR

uguale o superiore a Euro [103.200] ma inferiore a Euro [258.200]	0,75%	0,75%	0,40%	0,75%	1,25%	1,25%	1,25%
uguale o superiore a Euro [258.200] ma inferiore a Euro [516.400]	0,50%	0,50%	0,20%	0,20%	1,00%	1,00%	1,00%
uguale o superiore a Euro [516.400]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.2.2 Commissioni di rimborso

Non sono previste commissioni per il rimborso delle quote dei Fondi

3.2.3 Commissioni di passaggio tra Fondi (Switch)

A fronte di operazioni di passaggio tra Fondi, la SGR ha diritto di trattenere un'aliquota commissionale pari all'eventuale differenza tra la commissione di sottoscrizione prevista dal Regolamento per il Fondo di destinazione e la commissione di sottoscrizione trattenuta in occasione della sottoscrizione delle quote oggetto di conversione.

3.2.4 Diritti fissi e rimborsi spese

La SGR ha inoltre diritto di trattenere i seguenti diritti fissi e rimborsi spese:

- 5,00 Euro per il primo versamento in unica soluzione, per il primo versamento nell'ambito di Piani di Accumulo;
- 5,00 Euro per ogni versamento successivo in unica soluzione, nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi
- Non sono previsti diritti fissi e/o rimborsi per ogni versamento successivo al primo nell'ambito di un Piano di Accumulo;
- rimborso spese pari a 50,00 Euro per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del partecipante – di ciascun certificato individuale rappresentativo delle quote dei Fondi;
- rimborso spese di spedizione - con plico assicurato e a rischio del partecipante – del mezzo di pagamento relativo al rimborso delle quote dei Fondi;
- le imposte e tasse dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione (sia in caso di adesione mediante Pic sia mediante Pac).

I diritti fissi e le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione positiva intervenuta con riferimento all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come rilevato dall'ISTAT. L'aumento così ottenuto viene arrotondato per eccesso in centesimi di Euro e viene pubblicato sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa.

I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.



SGR

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche dei prodotti; c) Modalità di funzionamento.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Partecipazione ai Fondi

1.1. Disposizioni Generali

1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del rispettivo Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Nel caso in cui il Fondo emetta quote, dirette a compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, il giorno di riferimento, è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le 12.30, notizia certa della sottoscrizione.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del rispettivo Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si riva sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.



SGR

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al connesso Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento o, nel caso di fondi negoziati in un mercato regolamentato e per le quote emesse per compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, è il 3° (terzo) giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione ai Fondi non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento o nel Prospetto.

14. La partecipazione ai Fondi non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione di quote, ovvero di frazioni millesimali di esse, avviene mediante:

- versamento in unica soluzione: l'importo minimo della sottoscrizione, al lordo degli oneri di sottoscrizione, è di Euro 1.000,00 (mille); l'importo minimo dei versamenti successivi è pari a Euro 1.000,00 (mille);
- per il solo Fondo "OTF Opportunity", Classe "I", versamento in unica soluzione: l'importo minimo della sottoscrizione, al lordo degli oneri di sottoscrizione, è di Euro 2.000.000,00 (duemilioni); l'importo minimo dei versamenti successivi è pari a Euro 1.000,00 (mille);
- partecipazione ai Piani di accumulo di cui alla successiva Sezione 1.3;
- adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva Sezione 1.4.

2. La sottoscrizione di quote può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR ed indirizzato alla Società stessa contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli altri eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza al soggetto incaricato del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni



SGR

relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:

- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
- autorizzazione permanente di addebito (SDD Core Finanziario) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di Accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2. Quote e certificati di partecipazione.

7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

6. La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli eventuali assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3 Sottoscrizione mediante piani di accumulo (pac)

1. La sottoscrizione di quote può avvenire anche attraverso l'adesione a un "Piano di Accumulo" che consente al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2. L'adesione al Piano di Accumulo si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");
- il numero dei versamenti e/o la durata del piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione che deve essere pari ad almeno 1 rata;

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici di regola mensili, ripartiti lungo un arco temporale, per un totale di 60, 120 o 180 versamenti di uguale importo.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento non deve essere inferiore a Euro 1.000,00 (mille) al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti dal presente Piano di accumulo il Sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della Sezione 1.2 è altresì ammessa l'autorizzazione permanente di



SGR

addebito (SDD Core Finanziario) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore in caso di adesione ai Piani di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale, solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 della Sezione 1.2. Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

1.4 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo/ prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

2. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati di partecipazione possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore.
2. Il depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.



SGR

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività dei Fondi.

4. Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano esplicitamente indicate come a carico dei partecipanti o dei Fondi.

5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo per il rispettivo numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 7 (sette) giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 100 (cento) euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al



SGR

dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. Rimborso delle quote

6.1 Disposizioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso - corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art.1411 del codice civile - i collocatori ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo



SGR

eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% (cinque per cento) del valore complessivo del Fondo e/o a 1 (un) milione di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 5 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 10° (decimo) giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, direttamente al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco temporale non superiore a 15 giorni il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

6.2 Modalità di rimborso delle quote

Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- contante;
- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

7. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota



SGR

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche dei Fondi o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sul quotidiano di cui sopra, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8. Liquidazione del fondo

1. La liquidazione di ciascun Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;



SGR

- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sotto rubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.